

Art. 22. Micronidi e nidi aziendali.

1. Qualora le esigenze della comunità lo richiedano, possono essere istituiti dei micronidi che devono avere una capienza non inferiore ai sei posti e non superiore ai venti posti.
2. Il micronido si differenzia dal nido tradizionale per la minore capacità ricettiva.
3. Il nido collocato in ambito aziendale è denominato nido d'azienda o micronido aziendale. L'apertura dei nidi aziendali è concordata con l'ente locale di riferimento al fine di assicurare il coordinamento con la rete dei servizi per la prima infanzia presenti nel territorio, nonché il raccordo con i servizi sociali.
4. Per l'organizzazione degli spazi interni e per il personale valgono le disposizioni previste per i nidi d'infanzia.